Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 5 gennaio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 9 dicembre 1977, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Kujitim Myzyri il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica socialista di Albania a Roma.

(13732)

Il giorno 9 dicembre 1977, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Fitigu Tadesse il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista.

(13733)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1977, n. **970.**

Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PEDINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 28 dicembre 1977, n. **971.**

Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 28 dicembre 1977, n. **972.**

Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento.

La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio 1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con la applicazione di aliquote maggiori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. **973.**

Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere all'aggiornamento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo la misura fissata dal decreto legislativo 11 luglio 1941, n. 971, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 e dalla legge 10 agosto 1950, n. 729, sono aumentate nella misura prevista dall'allegata tabella.

L'elenco dei diritti di segreteria previsto dal regio decreto n. 971, del 1941, viene integrato con nuovi diritti, indicati nella tabella allegata.

Art. 2.

Le successive modifiche concernenti la misura delle tariffe dei diritti su certificati o sugli atti rilasciati e quelli per l'iscrizione nei ruoli, elenchi, registri ed albi sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 49

ALLEGATO

DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

1)	Certificato di iscrizione nel registro delle ditte o nel registro delle imprese od attestato desunto da detti registri	L.	3.000
2)	Certificato di idoneità per aderire ad aste, appalti, ecc.	»	5.000
3)	Elenchi di nominativi, iscritti nel registro delle ditte o nel registro delle imprese (per ogni nominativo con un minimo di cinque) . .	»	500
4)	Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce, anche su fatture o simili	»	5.000
5)	Vidimazione o autentificazione di firme . .	»	3.000
6)	Carta di legittimazione per viaggiatori di commercio	»	5.000
7)	Certificato di usi già accertati o di prezzi desunti da listini camerali, sino a tre voci . . Per ogni voce in più debbono essere corrisposte L. 300.	»	3.000
8)	Certificato di usi o prezzi da accertare espressamente, fino a tre voci . . . . . Per ogni voce in più debbono essere corrisposte L. 500.	»	10.000
9)	Copia autentica di atti e documenti esistenti presso la camera o di deliberazioni camerali (per ogni foglio intero di quattro facciate o frazione)	»	5.000
10)	Certificato di iscrizione o cancellazione nei vari ruoli camerali	»	3.000
11)	Designazione di arbitri e periti	»	15.000
12)	Atti, certificati o dichiarazioni non compresi nelle voci precedenti	»	5.000
13)	Visura del registro delle ditte: per ogni ditta o impresa	»	3.000
14)	Duplicato di atto o certificato, chiesto contemporaneamente all'originale		la metà del diritto stabilito per l'originale
15)	Diritto di urgenza per certificati, visure ed atti da rilasciare in giornata	»	2.000

16) Diritto di urgenza speciale per rilascio immediato (a vista)	L. 3.000
17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti svolgimento di esami o accertamento di idoneità professionale	» 50.000
18) Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio diritto fisso (oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico).	» 5.000

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 974.

Estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole in Eritrea nell'anno 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito nella legge 18 luglio 1975, n. 299.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Eritrea, di adottare adeguati provvedimenti al fine di salvaguardare i diritti del personale in servizio nelle scuole italiane operanti in detta regione;

Visto il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77, con nomina del Ministro per gli affari esteri e compresi nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono estese le provvidenze sancite nell'art. 1 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Il diritto alla non licenziabilità è protratto fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

Sono altresì estese le provvidenze di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299, a favore del personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77 in supplenza temporanea nelle scuole italiane in Eritrea, anche senza rapporto d'impiego con lo Stato italiano, purché in possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 2.

Al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministro per gli affari esteri e compreso nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono estese le provvidenze sancite dall'art. 2 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Il diritto alla non licenziabilità è protratto fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Lupo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La fregata « Lupo », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 12 settembre 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1977
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 33

(13775)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Abete ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 12 ottobre 1953, pubblicato nel Giornale ufficiale, anno 1953, dispensa n. 20, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina americana con la denominazione AMS/60 U.S.A., è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine « Abete » in data 7 agosto 1953;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5960 in data 22 settembre 1977 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Abete », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 15 luglio 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1977
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 122

(13665)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle MM.TT.PP. « 9749 - 9750 - 9751 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Visto il decreto presidenziale n. 3801 in data 8 maggio 1973, dal quale risulta che le unità, provenienti dalla Marina americana, sono state iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 17 luglio 1972;
Considerato lo stato attuale delle navi e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla loro rimessa in efficienza, come da verbale n. 5961 in data 22 settembre 1977 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Le MM.TT.PP. « 9749-9750-9751 », di cui alle premesse, vengono radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1977
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 124

(13666)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Sammichele di Bari.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sammichele di Bari (Bari), al quale la legge assegna venti membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

L'intesa raggiunta da alcuni raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento del civico ente.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella riunione dell'8 gennaio u.s.

Una prima convocazione disposta d'ufficio dal prefetto per la ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente per il giorno 18 gennaio 1977 si rivelava infruttuosa.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto n. 647/13.2/Gab. del 2 febbraio 1977, disponeva una nuova convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 11 e 14 febbraio 1977, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta con l'espressa avvertenza, ai singoli consiglieri, che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva, però, gli effetti sperati in quanto la riunione dell'11 febbraio u.s. riusciva infruttuosa mentre la riunione del 14 febbraio non aveva luogo.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare precisi obblighi di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Sammichele di Bari, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine a precisi obblighi di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 aprile 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sammichele di Bari (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Ferorelli.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sammichele di Bari (Bari) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 aprile 1977;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sammichele di Bari (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ferorelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1977

LEONE

COSSIGA

(1)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1977.
Scioglimento del consiglio comunale di Oria.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Oria (Brindisi), cui la legge assegna trenta consiglieri, è risultato composto, in seguito alle elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi di diversa ispirazione politica.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento del civico consesso e rendendolo, infine, carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1977, il cui schema era stato predisposto ed approvato dalla giunta municipale con delibera n. 580 dell'11 dicembre 1976.

La sezione provinciale di controllo, rilevata l'inadempienza consiliare, rivolgeva esplicita diffida al sindaco perchè promuovesse la convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio 1977 assegnando per tale adempimento il termine di giorni quindici dalla notifica del provvedimento stesso, con l'avvertenza che, scaduto inutilmente detto termine, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi a norma di legge.

Tale tentativo, però, non aveva esito positivo in quanto il consiglio comunale non veniva convocato per la deliberazione del bilancio.

L'organo regionale di controllo, allora, con decreto n. 1021 del 17 gennaio 1977, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una convocazione di ufficio del civico consesso per i giorni 29 gennaio e 12 febbraio, rispettivamente in prima e seconda convocazione, al fine dell'esame ed approvazione del citato documento contabile, assegnando, nel contempo, per tale adempimento, un termine di giorni quattordici, a decorrere dalla data di prima convocazione, con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe provveduto alla deliberazione del bilancio in via sostitutiva, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 13 febbraio 1977 il civico consesso non approvava lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, che riportava 14 voti favorevoli e 14 contrari presenti e votanti 28 consiglieri dei 30 assegnati all'ente.

La sezione provinciale di controllo, pertanto, con provvedimento n. 3782 del 21 febbraio 1977, nominava, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964, apposito commissario *ad acta* che, con delibera n. 7 del 1° marzo 1977, provvedeva all'approvazione del bilancio.

La sezione provinciale di controllo prendeva atto della deliberazione commissariale con provvedimento dell'8 marzo 1977.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo nel contempo alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Oria (Brindisi), in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 aprile 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oria (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Guido Arnaldo.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Oria (Brindisi) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 aprile 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839,

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oria (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Guido Arnaldo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1977

LEONE

COSSIGA

(2)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.

Soppressione del biglietto postale da L. 40 + 5.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1965, con il quale venne autorizzata l'emissione, tra l'altro, di un biglietto postale da L. 40 + 5;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 1967, con il quale vennero fissate le caratteristiche, fra l'altro, del biglietto postale da L. 40 + 5 di cui al decreto sopra citato;

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare fuori corso il biglietto postale da L. 40 + 5 di cui ai precedenti decreti, in quanto non conforme alle dimensioni minime stabilite dalla tabella 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, e non rispondente alla tariffa in vigore;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1412 del 15 giugno 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' dichiarato fuori corso, con effetto a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il biglietto postale da L. 40 + 5, citato nelle premesse.

Il biglietto in parola sarà ammesso al cambio, purché non sciupato né perforato, nei sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1977
Registro n. 39 Poste, foglio n. 101

(3)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1977.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 18401 del 7 settembre 1977;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1975 e giugno 1976 ed i mesi di luglio 1976 e giugno 1977, è aumentato nella misura del 19,3 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 10 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1978, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 19,3 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1977, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(4)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Società cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, utilizzabili solo come complementari o in contratti in forma collettiva, e condizioni di polizza concernenti l'assicurazione gratuita del rischio di volo, presentate dalla Società cattolica di assicurazione con sede in Verona:

tariffa Acu/Rc (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso; da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

tariffa Au/Rc (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Roma, addì 29 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13483)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13440)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Viste le deliberazioni n. 12423 datata 8 novembre 1977 della giunta regionale della Lombardia e n. 2°/613 datata 24 novembre 1977 del consiglio regionale, con le quali il sig. Orazio Picciotti Crisafulli viene designato quale rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T., in sostituzione del sig. Gildo Adamini, dimissionario;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il signor Orazio Picciotti Crisafulli, assessore regionale al turismo, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Lombardia e in sostituzione del sig. Gildo Adamini, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 14 dicembre 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(13668)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre e 25 novembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata, sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre al 15 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona, è prolungata fino al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13810)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1977, mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1978 potrà essere concessa relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 09.01 *A* della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta. La maggiore dilazione comporta il pagamento, per il periodo eccedente i primi trenta giorni, di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre al 15 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, è prolungata fino al 30 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13808)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre e 25 novembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 15 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata fino al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13809)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la deibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre e 25 novembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio al 15 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali e le regioni interessate;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13807)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre al 15 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata fino al 14 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13806)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2687/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, che adegua una percentuale prevista dall'art. 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia d'indennità giornaliera di missione.

Regolamento (CEE) n. 2688/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1977 dal regolamento (CEE) n. 2931/76 per la carta da giornali della sottovoce 4801 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2689/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, che fissa i prezzi limite d'intervento per i vini da tavola per il periodo dal 16 dicembre 1977 al 15 dicembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 2690/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2691/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2692/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2693/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2694/77 della commissione, del 6 dicembre 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 2695/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione.

Regolamento (CEE) n. 2696/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 04.05 B II, 11.04 ex B I e C I, 25.01 A II a) e 35.02 A I, della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2697/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 1535/77 della commissione, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare.

Regolamento (CEE) n. 2698/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A II.

Regolamento (CEE) n. 2699/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2700/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2701/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2702/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 314 *dell'8 dicembre* 1977

(142/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1977, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 473.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5396/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5402/M)

Autorizzazione al comune di Bellante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Bellante (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5403/M)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1977, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 479.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5397/M)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1977, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.970.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5400/M)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Gonnesa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5389/M)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Narcao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.530.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5390/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Monte San Giusto (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5392/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	870,20	870,20	870,10	870,20	870,20	870,30	870,30	870,20	870,20	870,20
Dollaro canadese . . .	795,60	795,60	795 —	795,60	796,70	794,45	794,50	795,60	795,60	795,60
Franco svizzero . .	435,10	435,10	436,50	435,10	432,35	438,85	438,90	435,10	435,10	435,10
Corona danese . .	150,75	150,75	151 —	150,75	151,70	150,70	150,85	150,75	150,75	150,70
Corona norvegese . .	170,25	170,25	170 —	170,25	169 —	170,25	170,30	170,25	170,25	170,20
Corona svedese . .	186,85	186,85	186,50	186,85	186,30	186,85	186,90	186,85	186,85	186,85
Fiorino olandese .	384,60	384,60	384,50	384,60	383,55	384,75	384,80	384,60	384,60	384,60
Franco belga .	26,58	26,58	26,63	26,58	26,60	26,65	26,60	26,58	26,58	26,55
Franco francese . .	186,06	186,06	186,10	186,06	185,65	185,85	185,90	186,06	186,06	186,05
Lira sterlina . . .	1669,70	1669,70	1671,75	1669,70	1659 —	1660,85	1669,90	1669,70	1669,70	1669,60
Marco germanico . .	413,82	413,82	413,55	413,82	413,88	413,75	413,80	413,82	413,82	413,80
Scellino austriaco . . .	57,41	57,41	57,65	57,41	57,49	57,45	57,50	57,41	57,41	57,40
Escudo portoghese . .	21,74	21,74	21,80	21,74	22,05	21,70	21,70	21,74	21,74	21,75
Peseta spagnola . . .	10,84	10,84	10,79	10,84	10,77	10,80	10,825	10,84	10,84	10,85
Yen giapponese . . .	3,642	3,642	3,63	3,642	3,62	3,60	3,655	3,642	3,642	3,65

Media dei titoli del 2 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,325
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,150
» 5 % (Ricostruzione)	95,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	94,975
» 5 % (Beni esteri)	94,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	76,825
» 5,50 % » » 1969-84	75,350
» 6 % » » 1970-85	74,650
» 6 % » » 1971-86	71,850
» 6 % » » 1972-87	74,550
» 9 % » » 1975-90	77,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,825
» 9 % » » 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,700
» poliennali 7 % 1978	98,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,150
» » 9 % 1980	93,350
» » 10 % 1981	93,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	870,25
Dollaro canadese	795,05
Franco svizzero	437 —
Corona danese	150,80
Corona norvegese	170,275
Corona svedese	186,875
Fiorino olandese	384,70
Franco belga	26,63
Franco francese	185,98
Lira sterlina	1669,75
Marco germanico	413,81
Scellino austriaco	57,455
Escudo portoghese	21,72
Peseta spagnola	10,832
Yen giapponese	3,648

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Nisida.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1977, registro n. 23, foglio n. 45, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Nisida, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976.

(13845)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di falegname « falegname in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª, del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 70, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di falegname « falegname in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13179)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « cameriere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª, del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 68, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « cameriere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

(13180)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « cuoco » nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª, del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 132, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « cuoco » nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

(13181)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di lamierista « carrozziere » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª, del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 72, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di lamierista « carrozziere » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13182)

REGIONE LIGURIA

Concorso al posto di direttore del dispensario celtico vacante nel comune di Sanremo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del dispensario celtico presso il comune di Sanremo, cui è connesso il seguente trattamento economico annuo base:

parametro 140 pari a L. 1.617.000;
la popolazione del comune è di 64.600 abitanti.

I dati di cui sopra hanno valore puramente indicativo.

Per ogni maggiore informazione in merito gli aspiranti dovranno rivolgersi all'amministrazione comunale interessata.

E' consentito il libero esercizio professionale, purché esercitato fuori dell'ambito del dispensario e dell'orario d'ufficio.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia con anzianità di laurea di almeno cinque anni ed il diploma di specializzazione nella malattia.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta legale secondo quanto previsto nel bando di cui al provvedimento n 30 in data 2 settembre 1977 dell'assessore regionale alla sanità, igiene ed ambiente, dovranno pervenire per posta alla regione Liguria, ufficio del medico provinciale di Imperia, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ogni altra norma si fa integrale rinvio al bando di concorso.

(12557)

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di medico condotto vacanti nei sottoelencati comuni e consorzi della provincia di Imperia al 30 novembre 1976:

Ventimiglia centro, popolazione 21.341, estensione kmq 24,5, trattamento economico annuo base L. 1.581.000;

Camporosso, popolazione 4.112, estensione kmq 17,50, trattamento economico annuo base L. 1.575.000;

Bajardo, popolazione 504, estensione Ha 2454, trattamento economico annuo base L. 2.400.000.

I dati di cui sopra hanno valore puramente indicativo.

Per ogni informazione gli aspiranti potranno rivolgersi alle amministrazioni comunali interessate.

Le domande di ammissione al concorso, compilate in carta legale secondo quanto stabilito nel bando di cui al provvedimento n. 21 in data 16 giugno 1977 dell'assessore regionale alla sanità, igiene ed ambiente, dovranno pervenire esclusivamente per posta alla regione Liguria, ufficio del medico provinciale di Imperia, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ogni altra norma si fa integrale rinvio al bando di concorso.

(12556)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto di radiologia;

tre posti di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(13911)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(13879)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale con specializzazione in urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale con specializzazione in urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(13881)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(13882)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio personale) dell'ente in Milano.

(13883)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONTEFORTE IRPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monteforte Irpino (Avellino).

(13884)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina (T.D.);
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (T.P.);
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (T.P.);
un posto di assistente di chirurgia (T.P.);
un posto di assistente di analisi chimico-cliniche (T.P.).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Adrano (Catania).

(13912)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche (T.D.);
un posto di assistente di pediatria (T.D.).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Adrano (Catania).

(13913)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(13914)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documnti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(13915)

OSPEDALE « S. PIETRO IGNEO » DI FUCECCHIO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(13880)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto di odontostomatologia;
un posto di aiuto di anatomia patologica;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Dei due posti di assistente di chirurgia generale un posto è riservato ai candidati idonei appartenenti alle categorie di invalidi di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(13916)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(13917)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente concorsi a posti di personale sanitario medico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 350 del 24 dicembre 1977, pag. 9288, dove è scritto « *tre posti* di aiuto e ad un posto di assistente di chirurgia generale », leggasi: « *un posto* di aiuto e ad un posto di assistente di chirurgia generale ».

(59/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1977, n. 25.

Disciplina delle vendite straordinarie, di liquidazione e delle forme pubblicitarie delle vendite al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono disciplinate dalla presente legge, ai fini della tutela del consumatore, le vendite straordinarie e quelle di liquidazione.

Per le altre forme di vendita al dettaglio presentate come occasioni particolarmente favorevoli, la presente legge ne disciplina esclusivamente le forme di pubblicità.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerate vendite straordinarie le forme di vendita al pubblico con le quali una ditta, munita dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, cerca di esitare in breve tempo le proprie merci presentando la vendita al pubblico, con l'ausilio di qualsiasi mezzo di pubblicità che faccia diretto od indiretto richiamo ai prezzi, come occasione particolarmente favorevole, semprechè sussista alcuna delle particolari circostanze previste al comma successivo.

Le vendite straordinarie sono soggette ad autorizzazione che potrà essere rilasciata, con provvedimento definitivo, dalla camera di commercio a condizione che sussista alcuna delle seguenti circostanze:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione o affitto dell'azienda;

c) cessione, affitto o chiusura di una succursale della azienda;

d) trasferimento dell'azienda in altri locali;

e) ristrutturazione dell'azienda, intendendosi per tale la trasformazione o l'ampliamento dei locali o il rinnovo dell'attrezzatura che comunque comportino la chiusura dell'esercizio per almeno quindici giorni;

f) rinuncia ad una o più tabelle merceologiche;

g) vendita al dettaglio di merci provenienti da fallimento, effettuata da privati rilevatari.

Le vendite straordinarie possono essere autorizzate per qualsiasi periodo dell'anno e per una durata non superiore a trenta giorni.

Art. 3.

I privati rilevatari di attività fallimentari possono essere autorizzati ad effettuare vendite straordinarie ai sensi del precedente art. 2, lettera g), purché la vendita sia effettuata nei locali in cui il fallito esercitava la propria attività commerciale e sempre che non vengano introdotte merci di provenienza non fallimentare o merci di provenienza fallimentare ma acquistate altrove.

I privati rilevatari di attività fallimentari devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio delle merci che intendono esitare.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le vendite al dettaglio ordinate dall'autorità giudiziaria a seguito di fallimento e gestite direttamente dalla curatela fallimentare. Solo queste ultime possono essere presentate al pubblico come « vendite fallimentari ».

Art. 4.

Agli effetti della presente legge sono considerate vendite di liquidazione le forme di vendita al pubblico con le quali una ditta, munita dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, cerca di esitare in breve tempo, in tutto o in parte, prodotti di qualsiasi natura merceologica presentando la vendita al pubblico, con l'ausilio di qualsiasi mezzo di pubblicità che faccia diretto od indiretto richiamo ai prezzi, come occasione particolarmente favorevole, al fine di rinnovare le proprie scorte.

L'effettuazione di vendite di liquidazione deve essere previamente segnalata alla camera di commercio. Tali vendite possono aver luogo esclusivamente nei periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 15 febbraio e rispettivamente tra il 15 luglio ed il 31 agosto, e comunque per una durata non superiore ad un mese. Al di fuori dei suddetti periodi, nessuna vendita può essere presentata come vendita di liquidazione.

Art. 5.

Al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti articoli, in qualsiasi periodo dell'anno possono essere effettuate, a scopo pubblicitario, vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli sotto forma di sconti, ribassi, offerte speciali, od altra analoga.

L'azienda commerciale che intende effettuare una vendita come indicato nel precedente comma, deve darne preventiva comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, allegando i testi pubblicitari, indicando la durata della manifestazione e tenendo a disposizione della stessa la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie.

La veridicità delle dichiarazioni pubblicitarie relative alle forme di vendita di cui al comma precedente deve poter essere dimostrata dal venditore a richiesta degli organi di vigilanza.

Qualora le predete forme di vendita abbiano per oggetto prodotti dell'alimentazione, debbono essere indicati il genere, il tipo, la marca ove esista, il peso o contenuto netto ed il prezzo.

Non sono disciplinate dalla presente legge le offerte speciali effettuate dalle ditte produttrici.

Art. 6.

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare vendite straordinarie e le preventive segnalazioni delle vendite di liquidazione debbono essere presentate alla camera di commercio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita unitamente alla documentazione di cui ai successivi articoli.

Le domande e le segnalazioni di cui al precedente comma, nonché i testi delle dichiarazioni pubblicitarie, debbono essere presentati in duplice copia. Una copia viene trasmessa dalla camera di commercio al comune competente per territorio.

Art. 7.

Al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare una vendita straordinaria l'interessato deve dimostrare la sussistenza di alcuna delle circostanze indicate nell'art. 2, producendo rispettivamente i seguenti documenti:

1) per la cessazione dell'attività commerciale o per la chiusura di una succursale dell'azienda, copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio presentato al comune competente; la rinuncia avrà effetto dalla data di scadenza dell'autorizzazione per la vendita straordinaria;

2) per la cessione o l'affitto dell'azienda o di una succursale della medesima, la relativa documentazione risultante da atto pubblico o da scrittura privata registrata;

3) per il trasferimento dell'azienda in altri locali, copia dell'autorizzazione rilasciata a tal fine dal comune competente, ovvero, qualora essa non sia necessaria, copia della comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune in via preventiva;

4) per la ristrutturazione dell'azienda, copia dei progetti dei lavori e della concessione edilizia, ove necesaria, o copia dei preventivi di spesa, nonché copia della lettera con la quale l'interessato comunica al comune il periodo durante il quale intende effettuare la chiusura dell'esercizio;

5) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche, copia dell'atto di rinuncia presentato al comune competente, che avrà effetto dalla data di scadenza dell'autorizzazione per la vendita straordinaria.

Il richiedente deve indicare nella domanda di autorizzazione:

a) l'ubicazione dei locali in cui intende effettuare la vendita;

b) la data d'inizio della vendita e la sua durata;

c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche, con l'indicazione della quantità e del prezzo praticato per le stesse merci prima della vendita straordinaria;

d) la misura dei ribassi praticati per le merci o per i gruppi di merci posti in vendita.

Alla domanda di autorizzazione debbono essere allegati, oltre alla documentazione di cui al primo comma, i testi delle dichiarazioni pubblicitarie relative alla vendita straordinaria.

Art. 8.

Nel segnalare l'effettuazione di una vendita di liquidazione l'interessato deve indicare i dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma del precedente art. 7. Alla segnalazione devono essere allegati i testi delle dichiarazioni pubblicitarie.

Art. 9.

In tutte le dichiarazioni pubblicitarie scritte concernenti le vendite straordinarie devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla camera di commercio ai sensi dell'art. 2.

Durante lo svolgimento di una vendita straordinaria è vietato porre in vendita a tale titolo merci introdotte nei locali in cui si effettua la vendita stessa dopo la presentazione della relativa domanda di autorizzazione.

Art. 10.

Le merci che formano oggetto di vendita straordinaria o di liquidazione debbono essere tenute ben distinte dalle altre merci.

Qualora per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi in rapporto alla varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto, escludendo indicazioni generiche. Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata debbono essere venduti a tale prezzo.

Nel caso vengano impiegati cartellini a doppi prezzi di vendita, il venditore deve poter dimostrare, a richiesta degli organi di vigilanza, che il prezzo è stato effettivamente ribassato nella misura risultante dai cartellini.

I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di tutti i compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di prodotti, fino ad esaurimento delle merci che formano oggetto della vendita straordinaria o di liquidazione. L'esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile da esporre all'esterno dei locali di vendita.

Art. 11.

Le vendite disciplinate dalla presente legge debbono essere effettuate durante l'orario di apertura dei negozi.

Art. 12.

I funzionari della camera di commercio, muniti di apposita tessera di riconoscimento, e gli altri organi di vigilanza hanno facoltà di accedere agli esercizi di vendita per effettuarvi qualsiasi controllo inerente all'applicazione della presente legge. A tal fine essi possono avvalersi della collaborazione di periti ed esperti iscritti nell'apposito ruolo tenuto presso la camera di commercio o, in mancanza, di altri esperti nei settori di volta in volta interessati.

I periti ed esperti di cui al precedente comma debbono essere muniti, oltre che di un documento di riconoscimento, di una lettera di incarico rilasciata dalla camera di commercio, dalla quale risultino la ditta nei cui confronti si esercitano i controlli, la data di inizio e di conclusione dei medesimi ed il nominativo del funzionario camerale che deve presenziare alle relative operazioni.

Art. 13.

Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000. Nei casi più gravi, salvo quanto previsto nel comma successivo, il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio commerciale da un minimo di tre ad un massimo di dodici giorni lavorativi.

Chiunque effettui una vendita straordinaria senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione è punito, oltre che con la sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, con la chiusura dell'esercizio commerciale da un minimo di cinque ad un massimo di quindici giorni lavorativi e, in caso di recidiva, con il ritiro dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio. Entrambi i provvedimenti sono adottati dal sindaco.

In ogni caso il sindaco dispone la rimozione immediata, a spese del trasgressore, della pubblicità non veritiera o comunque non conforme alle disposizioni della presente legge.

La sanzione pecuniaria di cui al primo comma è irrogata dal sindaco per delega della provincia. Per l'applicazione della sanzione si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

Art. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi nel territorio della provincia di Trento, il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 ottobre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1977, n. 26.

Provvidenze per la costruzione di impianti a fune.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare lo sviluppo e la funzionalità di zone, attualmente in esercizio per il turismo invernale, mediante la realizzazione di nuove linee funiviarie o la ricostruzione integrale di impianti, all'interno di sistemi già esistenti da completare, estendere o modernizzare o in presenza di situazioni ricettive di notevole consistenza, in centri abitati in permanenza, ma attive solo nel periodo estivo per mancanza di idonea attrezzatura invernale, nella visione di un ordinato equilibrio economico e sociale del territorio, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi decennali secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.

La giunta provinciale è autorizzata ad ammettere a contributo, con preferenza per le opere promosse da enti pubblici o da società a partecipazione pubblica o società con partecipazione prevalente di capitale locale, anche non comprese in sistemi già esistenti, le iniziative tendenti alla ricostruzione parziale od alla sostituzione di parti meccaniche di funivie bifuni purché il costo complessivo determinato ai sensi dell'art. 6 della presente legge non sia inferiore a L. 100.000.000.

Art. 2.

Ai fini della presente legge è considerata nuova linea funiviaria sia la linea non ancora realizzata, sia quella per la quale è stato rilasciato nulla osta all'esercizio per la prima volta nell'anno 1977.

Per ricostruzione integrale dell'impianto che realizza una linea già esistente si intende la sostituzione completa dell'impianto esistente con altro dello stesso tipo.

Art. 3.

I contributi di cui agli articoli precedenti sono determinati, sulla base della spesa ammissibile, nella misura massima del 10 per cento annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino all'estinzione dopo dieci anni.

Art. 4.

Non sono ammessi né il cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle di altre leggi statali, regionali, provinciali, né altre forme di integrazione di contributi riguardanti medesimi impianti.

Art. 5.

Le domande devono essere presentate alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, corredate della seguente documentazione:

1) atto costitutivo e statuto qualora il richiedente sia una società;

2) relazione sulle finalità della linea, sulle esigenze economico-sociali e turistiche che con la medesima ci si propone di soddisfare con indicazione dei mezzi finanziari occorrenti alla costruzione dell'impianto;

3) progetto dell'impianto che realizza la linea.

I requisiti del progetto di massima sono gli stessi previsti per i progetti da presentare ai fini dell'ottenimento della concessione;

4) dichiarazione del richiedente da cui risulti che per le opere non sono stati richiesti contributi previsti da altre leggi;

5) dichiarazione del richiedente con cui si impegna ad applicare la parte normativa e a garantire ai dipendenti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.

Art. 6.

L'assessorato provinciale ai trasporti richiede ai comprensori ed ai comuni interessati il parere sulla validità dell'iniziativa ai fini economici, sociali e turistici.

Il costo delle parti e delle opere di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge è determinato ai fini della corresponsione del contributo assumendo, quale spesa ammissibile, quella calcolata dall'ispettorato generale trasporti, in base ai costi correnti degli elementi da sostituire ed a quelli della manodopera necessaria.

Tali pareri devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

L'ispettorato generale dei trasporti esprime il parere sull'ammissibilità dell'impianto ai sensi dell'art. 2 della presente legge, nonché sulle soluzioni tecniche proposte, e determina altresì la spesa ammissibile a contributo, calcolata in base alla formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti funiviari in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

A conclusione dell'istruttoria è sentito il parere del comitato consultivo per le funivie.

Il comitato esprime il parere sulle singole iniziative in relazione alle finalità dell'impianto, tenuto conto, anche sotto l'aspetto concorrenziale, della situazione degli impianti eventualmente già esistenti nella zona, nonché sull'ammissibilità a contributo delle singole iniziative.

Art. 7.

La giunta provinciale delibera sull'ammissibilità a contributo delle iniziative, forma la graduatoria di quelle ammesse e assegna i contributi, nell'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fissando per ogni iniziativa la misura del contributo.

Nella formazione della graduatoria sono preferite le iniziative promosse da enti pubblici locali o da società a partecipazione pubblica, o a prevalente partecipazione di capitale locale, ai quali il contributo viene assegnato nella misura massima.

Art. 8.

La liquidazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale su presentazione, da parte del richiedente, della domanda di liquidazione corredata dai seguenti documenti:

1) nulla osta all'esercizio rilasciato dall'ispettorato generale dei trasporti;

2) dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale dei trasporti dalla quale risulti che il costo dell'impianto realizzato, accertato con gli stessi criteri applicati per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, non è inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Il contributo decennale è liquidato in rate semestrali decorrenti dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del decreto di liquidazione del contributo.

Qualora il costo dell'impianto, accertato ai fini della liquidazione del contributo, sia inferiore alla spesa ammessa a contributo, il presidente della giunta provinciale provvede, nel decreto di liquidazione, a ridurre in proporzione l'importo del contributo.

Art. 9.

Con deliberazione della giunta provinciale può essere disposta la revoca del contributo:

a) quando l'interessato non abbia ottenuto la concessione della linea funiviaria entro un anno dalla data della deliberazione di concessione del contributo;

b) quando l'interessato non abbia prodotto la domanda di liquidazione, corredata da tutti i documenti di cui all'articolo precedente, entro tre anni dalla data della deliberazione di concessione del contributo.

La giunta provinciale può disporre la revoca del contributo anche dopo il provvedimento di liquidazione dello stesso, qualora l'interessato, debitamente diffidato, si renda inadempiente alle norme che concernono la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune. In tal caso la revoca ha per oggetto i ratei non ancora liquidati.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 275.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi fino al 1986, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al primo comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Il limite di impegno di L. 100.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1972, è ridotto all'importo di L. 65.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

A modifica di quanto disposto dal medesimo art. 1, le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 65.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977, al 1981.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 275.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede nel modo seguente:

per L. 200.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 10.000.000 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 5331 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 30.000.000 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 5332 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 35.000.000 mediante le disponibilità di bilancio derivanti, in base al disposto dell'art. 11 della presente legge dalla riduzione, di pari importo, dell'annualità prevista a carico del medesimo esercizio finanziario, relativa al limite di impegno autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 8.

Art. 13.

Nell'allegato 1, approvato con l'art. 4 della legge provinciale 17 giugno 1977, n. 14, è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 5331 . . . . L. 10.000.000
Cap. 5332 . . . . » 30.000.000

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5330 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi decennali per agevolare la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie (legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7 e legge provinciale 12 agosto 1972, n. 8) .	L.	35.000.000
Cap. 5331 - Categ. X. — Nuove provvidenze per la concessione di contributi decennali per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie in servizio pubblico (leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 3 e 24 agosto 1973, n. 31)	»	10.000.000
Cap. 5332 - Categ. X. — Provvidenze per la realizzazione di nuove linee funiviarie (legge provinciale 18 novembre 1974, n. 38) .	»	30.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	200.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	275.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5333 - Categ. X. — Provvidenze per la costruzione di impianti a fune .	L.	275.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 ottobre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1977, n. 27.
Provvidenze a favore del commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

In armonia con i principi contenuti nelle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524 e 19 maggio 1976, n. 398, nonché con i criteri stabiliti nei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva approvati dai comuni, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un concorso annuo costante nella misura del 5 per cento alle imprese commerciali, per le iniziative e secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge: le piccole medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante, la somministrazione di alimenti e bevande, i centri operativi aderenti ad unioni volontarie, le piccole e medie imprese di rappresentanza con deposito, che occupino non più di 100 dipendenti, come dovrà risultare dal certificato rilasciato dalla cassa mutua provinciale di malattia.

Il limite dei 100 dipendenti non si applica nei confronti delle cooperative di consumo e loro consorzi e delle forme di commercio associato.

Art. 3.
Esclusioni

Non sono ammessi ai benefici della presente legge le imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, quando le strutture destinate a tale attività siano annesse ad alberghi o pensioni.

Sono escluse le imprese esercenti l'attività di vendita al dettaglio i cui punti di vendita non raggiungano, con l'intervento richiesto, la superficie minima prevista eventualmente dal piano commerciale, con una tolleranza del 10 per cento.

Per le imprese operanti in località con meno di 5.000 abitanti, la superficie minima del punto di vendita è quella riferita alla tabella merceologica prevalente, per tale intendendosi quella per la quale il piano commerciale ha fissato la superfice più elevata.

Non sono ammissibili al godimento dei benefici previsti dalla presente legge le opere interessanti magazzini o depositi all'ingrosso situati nei centri cittadini. Tale requisito dovrà risultare da deliberazione assunta dal consiglio comunale interessato.

Art. 4.
Iniziative ammesse

Sono ammissibili alle provvidenze di cui alla presente legge le iniziative dirette:

a) al miglioramento inteso questo come rinnovo o completamento delle attrezzature, comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali, nonché il rinnovo degli impianti igienici dei pubblici esercizi;

b) alla ristrutturazione che comporti, oltre al rinnovo o completamento delle attrezzature, anche un aumento della superficie di vendita in misura non inferiore al 25 per cento rispetto a quella esistente.

Nel finanziamento per la ristrutturazione aziendale sono ammesse anche la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di immobili destinati esclusivamente all'attività commerciale e dell'area pertinente all'esercizio, purché tali operazioni siano necessarie nel quadro del programma di ammodernamento e di ristrutturazione dell'impresa.

Sono altresì ammissibili gli acquisti di automotomezzi destinati esclusivamente al trasporto di cose, purché rientrino nel programma di miglioramento o ristrutturazione aziendale.

E' ammissibile la spesa sostenuta per il rinnovo, la ristrutturazione o l'impianto di laboratori inservienti aziende commerciali o pubblici esercizi purché i rispettivi titolari non siano iscritti all'albo artigiani.

Le opere riguardanti nuove iniziative ricadono rispettivamente nella lettera *a*) allorché trattasi di acquisto di sole attrezzature, e nella lettera *b*) nei rimanenti casi.

Sono ammesse ai benefici della presente legge i lavori e gli acquisti eseguiti dopo la data di presentazione della domanda.

Art. 5.
Forme di intervento

Il concorso di cui al precedente art. 1 viene corrisposto direttamente al richiedente, oppure all'istituto mutuante in caso di accensione di mutuo.

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare, con gli istituti di credito, speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

Art. 6.
Limiti e durata degli interventi

Per le imprese esercenti il commercio al dettaglio, in forma fissa o ambulante e per quelle che esercitano la somministrazione di alimenti e bevande, il limite massimo della spesa ammissibile al concorso è determinato nell'importo di:

a) per il miglioramento di cui al precedente art. 4, lettera *a*), nella misura di L. 30.000.000 e per la durata di sette anni;

b) per la ristrutturazione di cui al precedente art. 4, lettera *b*), nella misura di L. 90.000.000 e per la durata di dieci anni; in caso di concentrazione di imprese esercenti il commercio al dettaglio o la somministrazione di alimenti e bevande in una unica impresa esercitata in un unico punto di vendita, che comporti la cessazione dei preesistenti e nei limiti eventualmente indicati nei piani commerciali, nella misura di L. 400.000.000 e per la durata di dieci anni.

Per le imprese esercenti il commercio all'ingrosso il limite massimo della spesa ammissibile al concorso è determinato nell'importo di:

a) per il miglioramento di cui al precedente art. 4, lettera a), nella misura di L. 60.000.000 e per la durata di sette anni;

b) per la ristrutturazione di cui al precedente art. 4, lettera b), nella misura di L. 180.000.000 e per la durata di dieci anni; qualora si tratti di centri operativi aderenti ad unioni volontarie, la spesa ammissibile è elevata a lire 400 milioni.

Nel caso di imprese esercenti promiscuamente nello stesso punto di vendita il commercio all'ingrosso e al dettaglio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, la spesa massima ammissibile è corrispondente all'attività prevalente, come risulterà dalla documentazione presentata dal richiedente.

Nel caso che piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si associno, in numero non inferiore a dieci, per la realizzazione di strutture in comune, nonché per i consorzi di acquisto in qualsiasi forma costituiti e già esistenti, la spesa massima ammissibile è di L. 500.000.000.

Nel caso che imprese all'ingrosso si associno, in numero non inferiore a tre, per la realizzazione di strutture in comune, la spesa massima ammissibile è di L. 500.000.000.

Le imprese, le cui domande sono già state ammesse sulla spesa massima, non possono presentare nuove domande, se non trascorso un quinquennio dalla data di assunzione dell'ultimo provvedimento.

In caso di accensione di mutuo, la durata dell'intervento provinciale sarà commisurata alla durata del mutuo, entro i limiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 7.

Volume di affari

Al fine di proporzionare l'investimento alla possibilità di ammortamento da parte delle imprese, il limite massimo di spesa ammissibile al concorso provinciale non può superare, comunque, la seguente percentuale del volume di affari:

a) per il commercio all'ingrosso: il 60 per cento;
b) per il commercio al dettaglio in forma fissa e ambulante: l'80 per cento;
c) per i pubblici esercizi: il 120 per cento.

Per le imprese esercenti l'attività in forma promiscua il volume di affari è quello riferito all'attività prevalente, giusto quanto previsto dal precedente art. 6.

Tali limiti non si applicano alle nuove forme di associazionismo e alle imprese di nuova costituzione.

Il volume di affari preso a base per la determinazione della spesa massima ammissibile è quello risultante dalla dichiarazione dell'I.V.A. riferita all'anno precedente la domanda.

Art. 8.

Domande di finanziamento e documentazione

Le domande di contributo devono essere presentate all'assessorato cui è assegnata la materia del commercio entro il 30 settembre di ogni anno, corredate dal questionario approntato dall'assessorato medesimo. Detto questionario deve contenere tutti gli elementi atti a consentire l'attribuzione dei punteggi di priorità necessari per la formazione della graduatoria, previsti dal regolamento che dovrà essere emanato dal presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la predisposizione del regolamento di attuazione vengono sentite la camera di commercio, le organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori del commercio, le quali sono altresì chiamate a collaborare alla formazione della graduatoria.

Esso dovrà stabilire la ripartizione percentuale dello stanziamento fra i seguenti settori:

commercio al dettaglio;
commercio all'ingrosso;
somministrazione di alimenti e bevande;
forme di associazionismo,

e dovrà uniformarsi a criteri in grado di privilegiare all'interno dei singoli settori, aziende destinate ad apportare un sensibile miglioramento alla struttura distributiva ed una sua più equilibrata localizzazione sul territorio.

Sia per quanto riguarda la concessione di punteggi nella graduatoria di priorità che per quanto riguarda la ripartizione della percentuale ai singoli settori si dovrà dare la precedenza al commercio al dettaglio sia fisso che ambulante ed alla forma di associazionismo, fra gli stessi commercianti.

Il questionario deve essere sottoscritto dal richiedente sotto la sua responsabilità.

La comunicazione di dati inesatti rende inammissibile la domanda.

In caso di esito favorevole, l'interessato dovrà integrare la domanda entro il termine che sarà fissato con deliberazione della giunta provinciale, con i seguenti documenti:

certificato di iscrizione all'ufficio ditte della camera di commercio integrato, ove occorra, con dichiarazione del sindaco o dell'ufficio di polizia amministrativa;

certificato rilasciato dalla cassa mutua provinciale di malattia, attestante il numero dei dipendenti dell'impresa e del punto di vendita interessato, esclusi gli apprendisti;

copia della dichiarazione annuale I.V.A. autenticata dall'ufficio imposte valore aggiunto relativa all'anno precedente la presentazione della domanda;

relazione tecnico-illustrativa, progetto esecutivo con licenza edilizia, computo metrico-estimativo dettagliato per le opere murarie;

preventivo dettagliato per gli acquisti e planimetria dell'azienda;

preliminare compravendita con estratto di mappa e piano di divisione materiale di casa nel caso di acquisto di porzione di immobile.

Art. 9.

Costituzione della commissione

In deroga a quanto disposto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, l'esame sui progetti esecutivi quando il valore di essi, riferito alle sole opere murarie, sia superiore a L. 80.000.000, spetta ad una commissione nominata dalla giunta provinciale così composta:

l'assessore al quale è affidata la materia del commercio, che la presiede;

un ingegnere di ruolo della provincia, di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

un ingegnere civile, designato dall'ordine degli ingegneri della provincia di Trento;

un architetto, designato dall'ordine degli architetti della provincia di Trento.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Ai componenti la commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

La commissione rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina.

L'esame di ogni altro progetto spetta, in deroga a quanto disposto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, all'assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio.

Art. 10.

Modalità della concessione e della liquidazione

La concessione del contributo, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa, sono disposte con deliberazione della giunta provinciale. Il provvedimento di concessione stabilisce inoltre il termine entro il quale devono essere ultimate le opere ed effettuati gli acquisti.

Detto termine non potrà superare il periodo di un anno e di due anni nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4.

Detto termine, in caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un periodo ulteriore non superiore ad un anno.

La liquidazione del contributo viene disposta dall'assessore competente cui è affidata la materia del commercio; il contributo è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera o dell'effettuazione degli acquisti con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 di-

cembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo. Nel caso di accensione di mutuo, il contributo verrà corrisposto direttamente all'istituto mutuante alle scadenze che saranno fissate eventualmente dalle convenzioni.

Qualora in sede di verificazione dei lavori e degli acquisti, da effettuarsi da parte dell'assessorato provinciale competente in materia di commercio, venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 11.

Decadenze e revoche

Il contributo continua ad essere concesso agli eredi in caso di trasferimento dell'azienda *mortis causa*, ed al nuovo titolare in caso di trasferimento per atto tra vivi.

Il contributo viene revocato dal momento di cessazione dell'azienda e viene revocato *ex tunc* nel caso che alla costruzione destinata ad attività commerciale venga data una destinazione diversa da quella originaria. Nel caso di revoca del contributo, per il recupero delle semestralità già versate si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12.

Disposizione transitoria e finale

Possono essere ammessi ai benefici della presente legge i titolari di domande già presentate ai sensi delle leggi provinciali 18 agosto 1975, n. 32, 23 agosto 1976, n. 25 e 31 agosto 1976, n. 29, purché in possesso, alla data di presentazione delle domande, dei requisiti richiesti dalla presente legge, nonché della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

In deroga a quanto previsto al primo comma dell'art. 8, nel primo anno di applicazione della legge le domande devono essere presentate entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 13.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1986.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 14.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 13 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo, valutato in L. 500.000 derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi finanziari si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 15.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	500.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	300.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	300.500.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. III. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	500.000
Cap. 5265 - Categ. X (di nuova istituzione). — Provvidenze a favore del commercio . .	»	300.000.000
Totale variazioni in aumento	L.	300.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 ottobre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1977, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39, concernente provvedimenti a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39, concernente provvedimenti a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 2: all'art. 2 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nei casi in cui si verifichino avversità atmosferiche talmente gravi da determinare la perdita pressoché integrale dei prodotti delle colture colpite o da compromettere il regolare ciclo vegetativo delle stesse negli anni successivi, le sovvenzioni di cui all'art. 1, possono raggiungere la misura non inferiore a L. 350.000.000 e non superiore a L. 500.000 per ettaro e per l'importo complessivo di L. 2.500.000 nei casi di aziende singole e di L. 5.000.000 nei casi di aziende a conduzione associata ».

Art. 3: al primo comma dell'art. 3, dopo le parole « tali enti », la parola « potranno » è sostituita dalla parola « dovranno ».

Art. 3: al primo comma sono aggiunte le parole: « Dette commissioni saranno nominate secondo quando previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 ».

Art. 5: al primo comma dell'art. 5, dopo le parole « a favore delle cooperative » sono aggiunte le parole « e delle associazioni agrarie legalmente costituite ».

Art. 5: all'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

« Le sovvenzioni di cui ai commi precedenti possono essere elevate fino al 60 per cento, rispettivamente: nei casi in cui i conferimenti di prodotto commerciale abbiano subito una riduzione superiore al 50 per cento e nei casi in cui il prodotto delle colture colpite abbia subito un danno non inferiore al 50 per cento, purché queste coprano più dei due terzi della superficie irrigata ».

Art. 2.

In sede di prima applicazione della presente legge il riparto di cui all'art. 4, primo comma, della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39, sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per la concessione delle sovvenzioni previste al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39, aggiunto dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 4.

Per la concessione delle sovvenzioni previste al terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39, aggiunto dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 700.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 5900 - Categ. XVI. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . .	L.	700.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 4495 - Categ. X. — Fondo per la concessione ai proprietari ed affittuari coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri, singoli od associati, di sovvenzioni per sopperire ai danni derivanti da gravi avversità atmosferiche . .	»	500.000.000
Cap. 4496 - Categoria X. — Fondo per la concessione alle cooperative agricole, alle associazioni agrarie legalmente costituite, ai consorzi di miglioramento fondiario, ad associazioni ed organismi che gestiscono impianti irrigui, di sovvenzioni per sopperire ai danni derivanti da gravi avversità atmosferiche	»	200.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione	L.	700.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 ottobre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 *ottobre* 1977, *n.* 29.

Modifiche e rifinanziamento della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27: « Istituzione della consulta provinciale dell'emigrazione ed interventi a favore degli emigrati ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3, lettera *c*), della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, le parole « diciotto » e « dodici » sono sostituite rispettivamente dalle parole « ventitre » e « quindici ».

Art. 2.

Al quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, prima della parola « esperti » sono inserite le parole « i rappresentanti dei gruppi consiliari operanti in consiglio provinciale ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, è sostituito dai seguenti commi:

« La giunta provinciale potrà, ove occorra, provvedere al trasporto dei nuclei familiari rimpatriati dalla località di arrivo sul territorio nazionale alla località di destinazione in provincia, nonché ad immediate necessità di vitto ed alloggio dei nuclei familiari stessi.

L'indennità di cui alla lettera *b*), non potrà, salvo l'eccezione di cui al comma successivo, superare l'importo di lire 500.000 ed essere inferiore a L. 250.000 per nucleo familiare.

Detta indennità potrà, in via del tutto eccezionale e su conforme parere del comitato provinciale dell'emigrazione, essere elevata in caso di grave bisogno economico del nucleo familiare, accertato da indagine di servizio sociale.

Le domande devono essere presentate, per quanto riguarda le lettere *a*) e *b*), entro il termine di tre mesi dalla data del rimpatrio e, per quanto riguarda la lettera *c*), entro il termine di tre mesi dalla data del decesso, ovvero entro il termine di tre mesi dalla data di rimpatrio del nucleo familiare del defunto ».

Art. 4.

Ai fini dei nuovi interventi di cui all'art. 9 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, così come modificato dall'art. 3 della presente legge, potranno altresì ripresentare domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rimpatriati per via consolare nel periodo compreso fra il 21 agosto 1975 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'art. 11 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, sentito il parere della consulta o del comitato da essa espressamente delegato, è autorizzata a sostenere spese per promuovere incontri di lavoratori emigrati e per incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori stessi e delle loro famiglie ».

Art. 6.

Il presidente della giunta provinciale ha la facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, senza limite d'importo, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle spese e delle indennità di cui agli articoli 9 e 11 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, così come modificati rispettivamente con gli articoli 3 e 5 della presente legge, secondo le disposizioni contenute negli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6.

Art. 7.

Il limite massimo di età per la nomina ad un impiego della provincia previsto dall'art. 56 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, viene fissato in anni 42 per i lavoratori trentini emigrati all'estero da almeno cinque anni, ovvero già emigrati per almeno cinque anni e rientrati in provincia da non più di un anno.

Nel caso di applicazione di altra disposizione di legge che comporti elevazione del limite di età, il cumulo con il beneficio di cui al comma precedente non può superare gli anni 45.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è valida la documentazione rilasciata dalla competente autorità consolare.

Art. 8.

All'art. 13, primo comma, della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, dopo la parola « famiglie » sono aggiunte le seguenti parole: « anche attraverso l'attività del proprio associazionismo all'estero ».

Art. 9.

Per i fini di cui agli articoli 1 e 9, così come modificato con l'art. 3 della presente legge, 11, così come modificato con l'art. 5 della presente legge, 12 e 13, così come modificato con l'art. 8 della presente legge, della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977;
L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 350.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 9 a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 200.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	L.	350.200.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze ai membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	200.000
Cap. 1540 - Categ. III (di nuova istituzione). — Provvidenze a favore degli emigrati ai sensi degli articoli 1, 9, 11, 12 e 13 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27	»	350.000.000
Totale variazioni in aumento	L.	350.200.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 ottobre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(12893)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 luglio 1977, n. 15-102/Legisl.

Legge regionale 4 agosto 1971, n. 25. - Modifica dei minimali di assicurazione per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'*8 *novembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 5 di data 7 settembre 1971, su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2270 di data 31 agosto 1971, con il quale sono stati fissati i minimali di assicurazione per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;

Ravvisata la necessità di provvedere ad una rivalutazione degli stessi affinchè il concessionario di linee di trasporto possa offrire adeguata garanzia per gli infortuni ed i danni arrecati da fatto proprio o dei suoi dipendenti alle persone trasportate e alle loro cose, nonchè alle terze persone e alle loro cose;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5248 di data 8 luglio 1977, con la quale è stata approvata la nuova tabella relativa ai minimali di assicurazione per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, in sostituzione dell'allegato 2° della deliberazione della giunta regionale n. 2270 di data 31 agosto 1971;

Vista la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;

Vista la legge comunale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

E' approvata la nuova tabella relativa ai minimali di assicurazione per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, contenuta nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella contenuta nello allegato 2° del decreto del presidente della giunta regionale n. 5 di data 7 settembre 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 26 luglio 1977

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977
Registro n. 41, *foglio n.* 167

ALLEGATO 2°

TABELLA RELATIVA AI MINIMALI DI ASSICURAZIONE PER LE LINEE DI TRASPORTO FUNIVIARIO IN SERVIZIO PUBBLICO.

1) Funivie bifuni - Ascensori in servizio pubblico - Funicolari - Slittinovie:

danni a cose	L.	20.000.000
lesioni a persone	»	150.000.000
catastrofe		c.n. 100.000.000

dove:

« c » è un coefficiente variabile nella misura seguente:

c = 0,40: per impianti fino a 15 persone per veicolo;
c = 0,35: per impianti da 16 a 49 persone per veicolo;
c = 0,30: per impianti da 50 a 69 persone per veicolo;
c = 0,28: per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;
« n » rappresenta il numero massimo delle persone in linea;
« 100.000.000 » è un valore fisso.

2) Funivie monofuni a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli:

danni a cose	L.	20.000.000
lesioni a persone	»	150.000.000
catastrofe:		
per impianti con massimo di 100 persone in linea	»	700.000.000
per impianti con massimo di persone oltre 100	»	1.000.000.000

3) Sciovie:

danni a cose	L.	10.000.000
lesioni a persone	»	150.000.000
catastrofe	»	500.000.000

(13463)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780050)